



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere*

---

**2011/0405(COD)**

5.6.2012

## **PARERE**

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che  
istituisce uno strumento europeo di vicinato  
(COM(2011)0839 – C7-0492 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: Emine Bozkurt

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 3

###### *Testo della Commissione*

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

###### *Emendamento*

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, **il** rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, **il rispetto dei diritti della donna**, i principi di uguaglianza e diversità, in particolare l'uguaglianza tra uomini e donne, **la non discriminazione** e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 3 bis (nuovo)

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**(3 bis) Le donne dei paesi partner affrontano problemi particolari e discriminazioni sia nel mercato del lavoro che nella vita privata e pubblica.**

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 5

*Testo della Commissione*

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile nonché sulla promozione di questi valori e principi.

*Emendamento*

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, ***l'uguaglianza fra uomini e donne***, lo Stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile nonché sulla promozione di questi valori e principi.

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) È opportuno che gli obiettivi programmatici specifici e le azioni per la parità di genere e la lotta alle discriminazioni siano sostenuti nell'ambito del presente regolamento. Inoltre, la parità di genere e la lotta alle discriminazioni devono essere a loro volta un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.***

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.

*Emendamento*

(14) La strategia comune UE-Africa ***e il Quadro d'azione di Istanbul*** sono pertinenti per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma **la situazione** economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare **al meglio** le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

*Emendamento*

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma **l'odierna crisi di austerità** economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare le risorse disponibili **nel modo più pratico e efficace possibile**, avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) La parità di genere e la lotta alle discriminazioni devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.

*Emendamento*

(21) La parità di genere e la lotta alle discriminazioni devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento, **tenendo conto del ruolo delle donne nelle transizioni democratiche nei paesi partner e promuovendo i diritti della donna e le azioni per combattere atti di violenza nei confronti delle donne e le discriminazioni di genere. Occorre promuovere altresì la posizione e il ruolo delle donne attraverso speciali misure e programmi per valorizzare il ruolo delle donne con incarichi decisionali in campo politico ed economico e nella società civile. Nell'ottica di rafforzare la posizione delle donne nei paesi partner, occorre prestare particolare attenzione al sostegno delle organizzazioni femminili e della società civile, allo sviluppo di capacità, all'istituzione di una collaborazione tra le**

*organizzazioni femminili dell'Unione e dei paesi partner, alla condivisione delle migliori prassi e alla formazione.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 bis) I cambiamenti in atto nel vicinato del Nord Africa e del Medio Oriente devono contribuire a progredire verso la fine della discriminazione ai danni delle donne e verso la loro piena partecipazione alla società in condizioni di parità con gli uomini. L'Unione si è impegnata a contrastare fortemente il ricorso alla violenza sessuale e all'intimidazione e alla persecuzione delle donne, in particolare per quanto attiene ai problemi specifici della tratta di esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili.*

*L'Unione pone in cima al suo ordine del giorno la necessità di far cessare la discriminazione e la persecuzione delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) nella regione europea di vicinato e di far sì che i paesi che discriminano le persone LGBT, in particolare i paesi che considerano ancora reato l'omosessualità, e sono beneficiari di aiuti finanziari dell'Unione europea si vedano congelare o ritirare tali fondi.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 bis) È opportuno promuovere corsi di*

*formazione nei paesi partner della politica europea di vicinato, rivolti in particolare alle categorie di persone più vulnerabili e a più elevato rischio di povertà, come le donne anziane e le madri sole, per incrementare la loro partecipazione in tutte le attività della società e quindi rafforzare il ruolo delle donne nei processi decisionali politici ed economici, nel settore dell'istruzione e nel mercato del lavoro, contribuendo a una loro reale emancipazione a vantaggio dell'intera società, e nelle relazioni con i più importanti paesi partner.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali.

#### *Emendamento*

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali. *È opportuno prestare particolare attenzione al settore dei servizi e al settore informale, in cui lavorano in gran parte donne, al fine di garantire che i loro diritti siano rispettati e di promuovere la loro partecipazione al mercato del lavoro e alle economie nazionali.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(1 bis) Le organizzazioni della società civile hanno un ruolo chiave da svolgere*

*nel migliorare la governance e plasmare il futuro del buon vicinato, in collaborazione con i parlamenti nazionali Le donne e i giovani dovrebbero partecipare e contribuire efficacemente in tal senso.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, **comprendente** le parti sociali;

##### *Emendamento*

(a) promuovere i diritti umani , **e in particolare i diritti delle donne**, e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza **e non discriminazione, la parità fra uomini e donne, il consolidamento del buon governo**, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, e lo sviluppo di una società civile **libera, indipendente**, dinamica **e proattiva, mediante una stretta collaborazione** con le parti sociali **e le organizzazioni femminili, al fine di identificare le aree di sostegno e di cooperazione per l'attuazione delle politiche di genere nei paesi partner**;

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(a bis) promuovere i diritti della donna e la parità di genere, rafforzare la presenza delle donne nei processi decisionali politici ed economici, nell'istruzione e nel mercato del lavoro, in modo da contribuire all'emancipazione femminile, assicurare una totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne e garantire la protezione delle donne vittime**

*di violenza, contrastare l'impunità, combattere la tratta di esseri umani e i matrimoni forzati, rispettare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nonché promuovere la partecipazione della società civile nel conseguimento di tali obiettivi come pure nel processo di integrazione di genere, al fine di raggiungere una reale democrazia;*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

##### *Emendamento*

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima, **la parità fra uomini e donne** e la resilienza alle catastrofi, **ponendo particolare enfasi sulla promozione del ruolo delle donne in questi ambiti in quanto efficienti fautrici di cambiamento e di progresso, anche mediante il ricorso agli indicatori degli obiettivi di sviluppo del Millennio e alle indicazioni di emancipazione;**

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo

##### *Emendamento*

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a), **a bis**), d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il

2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. La parità di genere e la lotta contro le discriminazioni rappresentano obiettivi trasversali del sostegno fornito dall'Unione europea, e nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione dello strumento relativo alla politica europea di vicinato le disuguaglianze di genere sono affrontate costantemente e sistematicamente, in particolare attraverso azioni specifiche e attraverso l'integrazione trasversale in tutte le altre attività.***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione

tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, *dei* suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile *basata sul rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei diritti della donna, dei principi di uguaglianza fra uomini e donne, sulla non discriminazione e lo Stato di diritto, i suoi progressi nel garantire il buon governo* e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) In considerazione dei grandi cambiamenti apportati dalla primavera araba nei paesi partner del Mediterraneo meridionale e del ruolo che le donne potrebbero svolgere nel quadro degli sforzi democratici, si rendono necessari programmi e finanziamenti speciali per la promozione della partecipazione delle donne.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e

2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e

altri soggetti non statali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.

altri soggetti non statali, ***inclusi i rappresentanti delle organizzazioni femminili e giovanili***, nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Le assegnazioni finanziarie per i programmi nazionali e multinazionali sono stabilite secondo criteri trasparenti e obiettivi che riflettano il principio di differenziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

5. Le assegnazioni finanziarie per i programmi nazionali e multinazionali sono stabilite secondo criteri trasparenti e obiettivi che riflettano il principio di differenziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ***e tenendo debitamente conto dei progressi compiuti in materia di parità tra uomini e donne.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(5 bis) Per i paesi ammissibili al sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione crea una "infrastruttura" ai fini dell'integrazione della dimensione di genere; in particolare sono sviluppate strutture permanenti di supporto a livello sia nazionale che di Unione, al fine di sostenere l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere.***

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Nell'ambito della programmazione, occorre prestare particolare attenzione allo sviluppo di capacità nella società civile, soprattutto per le organizzazioni femminili e giovanili dei paesi partner, ivi compresa l'agevolazione dei contatti e della collaborazione con le loro controparti dell'UE e la condivisione delle migliori prassi.*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, ***ivi inclusi i diritti della donna***, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

## Emendamento 24

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) In caso di cambiamenti del contesto politico, giuridico, economico o sociale, la Commissione effettua una valutazione del progetto per determinare se questi cambiamenti influenzino le ipotesi sui ruoli e le relazioni di genere formulate all'inizio del progetto e può richiedere che quest'ultimo venga modificato di conseguenza.***

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ***ivi inclusi i diritti della donna e la parità di genere***, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.



## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	FEMM 16.2.2012
<b>Relatore</b> Nomina	Emine Bozkurt 25.1.2012
<b>Esame in commissione</b>	23.4.2012
<b>Approvazione</b>	30.5.2012
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 23 -: 0 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Livia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Franziska Katharina Brantner, Minodora Cliveti, Mojca Kleva, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou